

Legge federale sul fondo per l'acquisto dell'aereo da combattimento Gripen (Legge sul Fondo Gripen)

del 27 settembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 60 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 2012²,

decreta:

Art. 1 Fondo

¹ Per l'acquisto dell'aereo da combattimento Gripen è creato un fondo speciale (Fondo Gripen) secondo l'articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 2005³ sulle finanze della Confederazione.

² Il Fondo Gripen non ha personalità giuridica e tiene una contabilità propria.

Art. 2 Conferimenti e trasferimento di crediti

¹ Il Fondo Gripen è alimentato con conferimenti a carico del credito a preventivo «Conferimento al Fondo Gripen» (spese d'armamento).

² Mediante i decreti concernenti il preventivo e le sue aggiunte, il Consiglio federale può essere autorizzato ad aumentare il credito «Conferimento al Fondo Gripen» a carico dei seguenti crediti (trasferimento di crediti):

a. Difesa:

1. credito di spesa «Materiale d'armamento»,
2. credito di spesa «Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)»,
3. credito di spesa «Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto (PCPA)»;

b. armasuisse Immobili: credito d'investimento «Investimenti materiali e immateriali, scorte» (preventivo globale).

¹ RS 101

² FF 2012 8145

³ RS 611.0

³ Il credito «Conferimento al Fondo Gripen» può inoltre essere incrementato, mediante i decreti concernenti le aggiunte al preventivo, con entrate supplementari non preventivate derivanti dalla liquidazione di materiale e immobili dell'esercito.

Art. 3 Gestione e prelievi

¹ La gestione del Fondo Gripen spetta al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

² Il DDPS è autorizzato a effettuare pagamenti a carico del Fondo Gripen.

Art. 4 Contabilità del Fondo, indebitamento e remunerazione

¹ Le risorse del Fondo Gripen sono investite dall'Amministrazione federale delle finanze. Nel consuntivo della Confederazione sono iscritte a bilancio nel capitale proprio.

² Il Fondo Gripen non può indebitarsi.

³ Le risorse del Fondo Gripen non fruttano interessi.

⁴ Il conto del Fondo Gripen è verificato annualmente dal Controllo federale delle finanze.

Art. 5 Rendiconto

Un allegato del consuntivo della Confederazione riferisce in dettaglio sui conferimenti e sui prelievi nonché sullo stato patrimoniale del Fondo.

Art. 6 Scioglimento

Il Fondo Gripen è sciolto non appena l'acquisto del Gripen è ultimato. Le risorse residue sono esposte come ricavi nel conto economico della Confederazione.

Art. 7 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La presente legge ha effetto sino allo scioglimento del Fondo Gripen, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2024.

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013

Il presidente: Filippo Lombardi

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 27 settembre 2013

La presidente: Maya Graf

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 8 ottobre 2013⁴

Termine di referendum: 16 gennaio 2014

